

ALLEGATO
***“GESTIONE DELLE OPERAZIONI IN CONFLITTO DI
INTERESSE E CON PARTI CORRELATE”***

Sommario

1. Premessa	3
2. Censimento dei soggetti collegati	5
2.1 Aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati	8
3. Situazioni di conflitto nel processo del credito	8
4. Misure volte a ridurre il rischio di conflitto di interessi per la gestione del Fondo Unico (Legge Regionale n. 17 del 28/12/2004 e ss.mm.ii.) e del Fondo Sicilia (D. A. n. 17 del 17 Giugno 2019 e art. 3 della L. R. n. 17 del 16 Ottobre 2019) nonché di eventuali ulteriori fondi pubblici affidati in gestione.	11
5. Altre situazioni di conflitto di interessi	12

Aggiornamento	N.108 del 10/09/2018	N.508 del 09/10/2018
	N.90 del 27/11/2019	
Aggiornamento		N.553 del 16/01/2020
Aggiornamento	N. 53 del 19/05/2022	N. 669 del 08.06.2022

1. Premessa

Obiettivo della presente normativa è quello di disciplinare le operazioni poste in essere dalla Società con le parti qualificabili come Correlate e con i Soggetti Collegati, mirando a garantire il rispetto di criteri di correttezza sostanziale e procedurale nell'esame, ed eventuale approvazione, delle operazioni effettuate con i sopradetti soggetti.

La regolamentazione delle modalità operative concernenti operazioni con parti correlate mira a definire i principi e le regole per il presidio del rischio derivante da situazioni di possibile conflitto di interesse determinate dalla vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Società. Il fine è quello di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, definendo i flussi informativi necessari affinché le operazioni "critiche" siano censite in forma sistematica e correttamente rappresentate nel Bilancio.

Ai fini degli obblighi di informativa societaria la disciplina dettata dallo IAS 24 in materia di Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate prevede per gli amministratori precisi oneri di informazione in merito all'esistenza di soggetti correlati allo stesso, da individuare sulla base della nozione di parte correlata di cui allo stesso IAS 24 e potenzialmente rilevanti ai fini di tale disciplina.

A tal riguardo, il principio in parola individua, tra l'altro, quali "parti correlate" della società: i dirigenti con responsabilità strategiche, ivi compresi gli amministratori, nonché i loro stretti familiari e le persone giuridiche controllate, controllate congiuntamente o soggette ad influenza notevole da parte degli stessi dirigenti strategici o dei propri stretti familiari.

Al fine di definire le modalità di gestione delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati, IRFIS si ispira alle Disposizioni di vigilanza per le banche. Dette disposizioni mirano a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Società possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Società a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

Ai sensi della suddetta disciplina si definiscono "*parte correlata*" i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con la società:

- *Gli esponenti aziendali*: cioè i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Società. Rientrano in questo ambito anche Amministratori, Sindaci, Direttore Generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti;
- *il partecipante* (10% o influenza notevole);
- *i "soggetti connessi"*, ovvero:
 - le persone fisiche e le entità controllate da una parte correlata;

Aggiornamento	N.108 del 10/09/2018	N.508 del 09/10/2018
	N.90 del 27/11/2019	
Aggiornamento		N.553 del 16/01/2020
Aggiornamento	N. 53 del 19/05/2022	N. 669 del 08.06.2022

- gli stretti familiari (parenti sino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio di una parte correlata nonché i parenti di quest'ultimo) di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi. Anche se non si tratta di soggetti collegati andranno censiti come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini fino al secondo grado (coniuge, figli, genitori, fratelli e affini del sottoscrittore fino al 2° grado (suoceri, fratelli e sorelle del coniuge) anche se non conviventi; altri eventuali soggetti conviventi e loro figli conviventi con il sottoscrittore ed altre persone a carico del sottoscrittore o del convivente; coniuge legalmente separato o convivente;
- i soggetti che controllano il partecipante e il soggetto diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica; oppure i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
- *altri soggetti capaci di condizionare la gestione della Società in quanto in grado di esercitare il controllo, anche congiuntamente con altri soggetti, o un'influenza notevole:* cioè quel soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri.
- *una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole:* situazioni di conflitto di interesse possono emergere anche nei confronti di imprese, specie di natura industriale, controllate o sottoposte a influenza notevole nei cui confronti la Società abbia significative esposizioni in forma di finanziamenti e di interessenze partecipative.

La normativa definisce inoltre la “parte correlata non finanziaria” e i “soggetti collegati”.

E' considerata “parte correlata non finanziaria”, una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive.

Sono, infine, considerati “soggetti collegati”, l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi.

Di seguito vengono illustrati i processi e sistemi finalizzati all'identificazione e all'aggiornamento del perimetro dei soggetti correlati, al processo di reporting delle operazioni effettuate con soggetti collegati.

Aggiornamento	N.108 del 10/09/2018	N.508 del 09/10/2018
	N.90 del 27/11/2019	
Aggiornamento		N.553 del 16/01/2020
Aggiornamento	N. 53 del 19/05/2022	N. 669 del 08.06.2022

2. Censimento dei soggetti collegati

La necessità da parte della Società di evidenziare le operazioni con parti correlate risiede nell'esigenza di informare l'organo deliberante su eventuali rapporti tra i soggetti che rientrano nella definizione di parti correlate e le aziende che presentano domanda di finanziamento; il tutto al fine di dare massima rilevanza e trasparenza a circostanze di tal tipo.

Pertanto, una prima fase del processo di gestione dell'operatività con Parti Correlate e Soggetti Collegati è quella della definizione del *perimetro dei soggetti collegati*.

La Società effettua la "mappatura" dei soggetti collegati *ex ante* (cioè prima e indipendentemente dal fatto di avere instaurato relazioni creditizie o di altra natura con detti soggetti) e, entro i limiti di seguito precisati, *ex post* (ovvero al momento dell'instaurazione di rapporti) adottando le seguenti modalità:

- la società censisce le proprie parti correlate (esponenti, azionisti rilevanti, ecc.): trattandosi di un novero di soggetti circoscritto e ben individuato;
- ciascuna parte correlata fornisce alla società, sotto la propria responsabilità, l'elenco dei propri soggetti connessi (stretti familiari, società controllate/controllanti, ecc.). La società verifica tali dichiarazioni in base alle informazioni in proprio possesso (es. consultazioni banche dati esterne) e, se necessario, integra il censimento fornito dalla parte correlata.

Il censimento dei soggetti collegati è effettuato, oltre che *ex ante* nei modi di cui sopra, anche *ex post*, vale a dire al momento dell'instaurazione di rapporti con nuovi clienti non già censiti come soggetti collegati ma per i quali si possa presumere, in base a indici fattuali e alle informazioni in possesso, che vi siano rapporti di collegamento.

La società fornisce l'informativa:

- alle parti correlate e – direttamente o per il tramite di queste ultime – ai relativi soggetti connessi, al momento in cui essi vengono censiti *ex ante*;
- ai presumibili soggetti collegati *ex post*, nel momento in cui la Società allaccia con essi nuove relazioni, nei limiti di quanto sopra specificato.

La società deve provvedere ad aggiornare costantemente e tempestivamente il perimetro dei soggetti collegati, nello specifico l'impulso all'aggiornamento deve avvenire ad opera:

- delle parti correlate ogni qualvolta avvengano situazioni di modifica delle situazioni pregresse;
- delle strutture aziendali che:
 - nell'ambito delle attività svolte, abbiano avuta comunicazione ovvero rilevino od abbiano comunque informazione di variazioni del perimetro dei soggetti collegati;
 - rilevino delle variazioni tramite l'acquisizione di informazioni in occasione di istruttorie relative a pratiche di affidamento.

L'iter per il censimento dei soggetti collegati adottato da IRFIS prevede che l'Ufficio Legale Contratti e Convenzioni, al momento della nomina o dell'assegnazione dell'incarico a un

Aggiornamento	N.108 del 10/09/2018	N.508 del 09/10/2018
	N.90 del 27/11/2019	
Aggiornamento		N.553 del 16/01/2020
Aggiornamento	N. 53 del 19/05/2022	N. 669 del 08.06.2022

Esponente aziendale, consegni allo stesso due specifici moduli di attestazione per il censimento dei soggetti collegati, allegati alla presente (MOD. "PCORR" e MOD."SOGCOL"), con i quali questo ultimo dichiara, sotto la propria responsabilità, i soggetti ad esso connessi (cd. **mappatura ex ante**) e gli eventuali rapporti con Esponenti del Governo Regionale.

Nell'ambito dei modulo di attestazione, il soggetto dichiara di avere (non avere) soggetti correlati quali:

- partecipazioni detenute in società di persone e di capitali, con la precisazione se esercitano sulle stesse una posizione di controllo e le cariche eventualmente ricoperte presso di loro; società od enti presso i quali gli esponenti e/o i dipendenti svolgono funzione di amministrazione, direzione e controllo, anche in adempimento del dettato dell'art. 36 DL 201/2011, ed eventuali società da queste controllate o che le controllano;
- le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, direttamente o indirettamente controllate, anche congiuntamente, elenco dei soggetti che controllano o sono sottoposti a comune controllo con una società a sua volta controllata dall'esponente;
- stretti familiari e le entità (società e imprese) da questi controllate;
- gli affini fino al secondo grado: coniuge, figli, genitori, fratelli e affini del sottoscrittore fino al 2° grado (suoceri, fratelli e sorelle del coniuge) anche se non conviventi; altri eventuali soggetti conviventi e loro figli conviventi con il sottoscrittore ed altre persone a carico del sottoscrittore o del convivente; coniuge legalmente separato o convivente
- che tra i soggetti eventualmente sopra indicati, vi siano o non vi siano Esponenti del Governo regionale.

I moduli sono compilati e sottoscritti dal soggetto, con il supporto dell'Ufficio competente che potrà avvalersi peraltro di tutte le fonti di informazione disponibili, sia interne che esterne (archivi aziendali, banche dati esterne), per integrare le informazioni acquisite dall'Esponente aziendale.

Gli Esponenti aziendali compilano in merito ai rapporti con Soggetti Collegati i suddetti moduli e sono tenuti a dare tempestiva comunicazione all'Ufficio Legale Contratti e Convenzioni di ogni variazione che dovesse intervenire nei dati precedentemente comunicati.

Le informazioni richieste tramite il modulo di attestazione sono considerate necessarie ai fini della registrazione sul sistema informativo aziendale, sulla base delle specifiche funzionali identificate per procedere anche al censimento dei soggetti collegati che non risultano al momento della rilevazione clienti della società.

In particolare, ai fini del censimento applicativo, per le persone fisiche sarà obbligatorio indicare quantomeno:

- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale.

Per le persone giuridiche sarà obbligatorio indicare quantomeno:

- intestazione;
- partita Iva;
- numero iscrizione CCIAA.

Aggiornamento	N.108 del 10/09/2018	N.508 del 09/10/2018
	N.90 del 27/11/2019	
Aggiornamento		N.553 del 16/01/2020
Aggiornamento	N. 53 del 19/05/2022	N. 669 del 08.06.2022

Tale attestazione dovrà comunque essere acquisita tempestivamente dopo l'accettazione della carica, archiviata e tenuta a disposizione per eventuali controlli da parte degli Organi e Funzioni interne deputate o per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Ricevuti tutti i moduli di attestazione debitamente compilati e firmati, l'Ufficio suddetto procede al censimento delle informazioni nella procedura applicativa che supporta la gestione delle anagrafiche dei Soggetti Collegati, attribuendone anche i collegamenti previsti.

Nell'attività di censimento tale Ufficio cura la coerenza con le informazioni acquisite in precedenza inerenti le connessioni rilevate.

Nella definizione dei collegamenti, l'Ufficio dovrà tener conto delle eventuali co-intestazioni¹ in essere riferite ai soggetti censiti, al fine di assoggettare anche tale tipologia di rapporti alle disposizioni previste dalle Procedure deliberative e dalle presenti Politiche.

Sulla base del suddetto censimento (mappatura *ex ante*), i risultati ottenuti consentono di poter censire la Parte Correlata ed i relativi Soggetti Connessi all'interno del sistema informativo aziendale. Tramite applicativo informatico (query) è possibile verificare preventivamente le eventuali operazioni con Soggetti Collegati.

Il predetto ufficio deve provvedere a richiedere al Servizio Partecipazioni della Regione Siciliana la mappatura delle Società partecipate regionali e ad effettuare le relative verifiche Cerved.

Il censimento dei soggetti collegati avviene non solo *ex ante*, come precedentemente descritto, ma anche *ex post*, ossia in fase di apertura di nuovi rapporti con clienti non già censiti come soggetti collegati relativamente ai quali sia possibile, nei limiti dell'ordinaria diligenza e secondo proporzionalità, sulla base degli indici e delle informazioni disponibili, presumere che vi siano rapporti di collegamento con parti correlate.

Le Aree deputate a tale controllo sono l'Area Coordinamento Territoriale e l'Area Crediti.

Nel caso di **mappatura ex post**, gli addetti degli uffici dell'Area Coordinamento Territoriale acquisiscono dalla clientela la "Dichiarazione delle parti correlate" (Mod. PCORR) procedono al censimento delle informazioni nella procedura applicativa che supporta la gestione delle anagrafiche dei Soggetti Collegati, attribuendone i collegamenti con i soggetti precedentemente censiti. Il Responsabile dell'Ufficio verifica la correttezza delle registrazioni e dei collegamenti effettuati sul sistema informativo dagli addetti.

Tutti gli Uffici aziendali, nel caso in cui rilevino una modifica anagrafica del rapporto in essere gestito che preveda l'inserimento o la variazione di un soggetto collegato o correlato, sono tenute all'acquisizione della Dichiarazione delle parti correlate e all'aggiornamento del censimento delle stesse secondo le modalità sopra indicate.

Le parti correlate hanno l'obbligo di cooperare con la Società al fine di consentire un censimento corretto, completo e tempestivamente aggiornato per quanto attinente all'individuazione dei soggetti connessi.

Nel caso di mappatura *ex post*, gli Uffici interessati informano i soggetti collegati rilevati *ex post*, nel momento in cui sono instaurati con essi rapporti, del loro eventuale censimento nel perimetro

¹ Ai fini della presente procedura, si considerano le cointestazioni nelle quali almeno un soggetto cointestato è allo stesso tempo soggetto collegato.

Aggiornamento	N.108 del 10/09/2018	N.508 del 09/10/2018
	N.90 del 27/11/2019	
Aggiornamento		N.553 del 16/01/2020
Aggiornamento	N. 53 del 19/05/2022	N. 669 del 08.06.2022

dei soggetti collegati e fa sottoscrivere alla parte correlata la Dichiarazione opportunamente aggiornata.

L'elenco e le informazioni inerenti ai Soggetti Collegati sono messi a disposizione delle Funzioni aziendali di controllo anche per il tramite della procedura informatica.

2.1 Aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati

Il corretto censimento dei soggetti collegati/connessi viene assicurato nel continuo; allo scopo, è responsabilità degli esponenti aziendali comunicare tempestivamente la necessità di integrazioni/variazioni alle informazioni rilasciate o eventuali circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza e che possano comportare modifiche al perimetro dei soggetti collegati.

L'addetto dell'ufficio Legale Contratti e Convenzioni con frequenza almeno annuale provvede a richiedere agli esponenti aziendali di confermare e/o di aggiornare le informazioni che li riguardano, facendo sottoscrivere una specifica dichiarazione, ed eventualmente aggiornando successivamente il perimetro dei soggetti collegati, inoltre aggiorna periodicamente tramite specifica funzione applicativa la data di scadenza dell'incarico. Anche gli addetti delle Filiali - Area Coordinamento Territoriale e degli uffici dell'Area Crediti provvedono ad aggiornare i dati caricati a sistema sulla base di eventuali variazioni pervenute.

Tramite l'applicativo informatico (query) è possibile verificare le posizioni per eventuali riscontri.

Situazioni di conflitto di interesse degli organi statutari

Qualora il conflitto di interessi coinvolga uno dei componenti degli Organi statutari (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Direttore Generale), si rinvia a quanto disposto nella Policy conflitti di interesse.

3. Situazioni di conflitto nel processo del credito

La presenza di un conflitto di interessi può interferire con la capacità di svolgere attività o assumere decisioni, in modo imparziale, nel migliore interesse della società e/o del cliente.

I dipendenti che partecipano alle varie fasi del processo del credito, potrebbero avere un interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione. Tale interesse è presente qualora, il dipendente/Organo deliberante coincida con il cliente coinvolto nell'operazione oppure l'operazione riguardi una società di cui il dipendente/Organo deliberante sia socio, un suo stretto familiare o creditore/debitore. In presenza di una delle suddette fattispecie è previsto, a carico del dipendente/Organo deliberante, un obbligo di astensione e di comunicazione.

La comunicazione concernente la presenza di una situazione di conflitto di interessi deve contenere:

- a) il ruolo ricoperto;
- a) la descrizione dell'operazione;
- b) i motivi per cui si ritiene che l'operazione possa essere in conflitto di interessi;
- c) qualsiasi altra informazione utile ai fini dell'esame dell'operazione.

Aggiornamento	N.108 del 10/09/2018	N.508 del 09/10/2018
	N.90 del 27/11/2019	
Aggiornamento		N.553 del 16/01/2020
Aggiornamento	N. 53 del 19/05/2022	N. 669 del 08.06.2022

Coloro che effettuano la comunicazione ed i destinatari devono astenersi dal divulgare, tramite mezzi di informazione, quali, a titolo esemplificativo, internet, fax, o ogni altro mezzo, notizie, voci, riguardanti la suddetta comunicazione.

I dipendenti che siano portatori di situazione di conflitto di interesse, devono astenersi dall'eseguire l'attività di propria competenza e devono comunicare, per iscritto (posta elettronica o fax) e senza indugio, l'esistenza del suddetto conflitto al soggetto gerarchicamente sovra-ordinato e al Referente interno della funzione Compliance. Il soggetto gerarchicamente sovra-ordinato provvederà, per iscritto, ad assegnare l'attività ad altra risorsa.

Nel caso dei Responsabili di Aree e/o Uffici cui compete l'attività di proposta all'organo deliberante verranno sostituiti nella funzione secondo le regole definite nel documento Poteri di Firma.

Gli Amministratori non in conflitto sono coinvolti nella fase pre-deliberativa e sono chiamati ad esprimersi con parere motivato sulla convenienza e correttezza sostanziale dell'operazione. In particolare, devono esprimere un parere preventivo e motivato sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Nel caso in cui l'organo deliberante è il Consiglio Di Amministrazione e un componente del C.d.A è in conflitto d'interesse, la delibera deve essere assunta all'unanimità con l'astensione dell'esponente interessato. L'unanimità prescritta non è condizionata alla presenza di tutti i componenti dell'organo amministrativo essendo sufficiente che intervenga un numero di membri pari a quello necessario per la validità delle deliberazioni e che tutti i presenti votino a favore dell'operazione.

È richiesto, inoltre, l'eventuale momentaneo allontanamento dal Consiglio di Amministrazione del soggetto in conflitto di interessi nella fase di delibera.

Per assicurare agli Amministratori non in conflitto approfondita conoscenza delle Operazioni con soggetti collegati viene fornita ai medesimi dall'ufficio istruttore tempestivamente e in anticipo rispetto alla data prevista per l'esame delle operazioni oggetto di delibera, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione, individuando ed evidenziando, tra l'altro:

- le controparti;
- il tipo di operazione;
- le condizioni economiche;
- la convenienza economica per l'Intermediario;
- i rischi derivanti dall'operazione;
- l'impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, con particolare riferimento agli interessi in potenziale conflitto;
- la qualifica dell'operazione.

In particolare In sede di avvio dell'istruttoria e, comunque, prima del perfezionamento, le operazioni con soggetti collegati sono qualificate come:

- **operazioni ordinarie;**

Nel caso di operazioni ordinarie non sono richieste particolari regole o vincoli per la delibera o l'istruttoria delle Operazioni medesime, a condizione che la delibera contenga elementi che ne comprovino il carattere ordinario.

Aggiornamento	N.108 del 10/09/2018	N.508 del 09/10/2018
	N.90 del 27/11/2019	
Aggiornamento		N.553 del 16/01/2020
Aggiornamento	N. 53 del 19/05/2022	N. 669 del 08.06.2022

I criteri per la qualificazione delle Operazioni come “Operazioni Ordinarie” tengono conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

- *non estraneità dell'oggetto dell'operazione rispetto all'attività core;*
- *ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività svolta;*
- *entità dell'operazione, soprattutto considerata in termini relativi rispetto alle analoghe operazioni effettuate da IRFIS;*
- *tipicità dei termini e delle condizioni contrattuali;*
- *semplicità dello schema economico e/o contrattuale;*
- *natura della controparte.*

• **operazioni non ordinarie**

Le operazioni non ordinarie si suddividono in :

operazioni di maggiore rilevanza

Si definiscono tali le operazioni con soggetti collegati di importo superiore ad € 15.000,00.

operazioni di minore rilevanza

Definite come le operazioni con soggetti collegati diverse da quelle di maggiore rilevanza.

Per il compimento di Operazioni non ordinarie è richiesto il parere preventivo e motivato agli Amministratori non in conflitto sull'interesse di IRFIS al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In caso di delibera assunta a fronte di parere negativo o condizionato a rilievi formulati, dovranno essere formalizzate in dettaglio le motivazioni alla base della decisione ed il riscontro alle osservazioni formulate dagli Amministratori non in conflitto.

La delibera fornisce in ogni caso adeguata motivazione in merito :

- *all'opportunità e la convenienza economica dell'operazione;*
- *alle ragioni di eventuali scostamenti economico-contrattuali e/o di altri profili dalle caratteristiche standard di mercato.*

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la società cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

Registro sui conflitti di interesse

Il registro è tenuto dalla Funzione Compliance ovvero, in caso di esternalizzazione della suddetta Funzione, è tenuto dall'Ufficio Legale Contratti e Convenzioni. Il registro viene aggiornato dall'Ufficio Legale Contratti e Convenzioni in base alle informazioni ricevute dagli Uffici che di volta in volta comunicano le operazioni in conflitto di interesse di cui sono a conoscenza.

Nel registro unico sui conflitti di interesse vengono riportate le situazioni in cui sia sorto un conflitto di interesse disciplinato dalla presente Procedura e nel quale vengono annotate le informazioni relative alla tipologia di attività con riferimento alla quale è individuato il conflitto, la data di individuazione del medesimo, i soggetti interessati, la descrizione dello stesso nonché la decisione assunta dal soggetto/organo deliberante e le eventuali modifiche successive alla delibera stessa.

Aggiornamento	N.108 del 10/09/2018	N.508 del 09/10/2018
	N.90 del 27/11/2019	
Aggiornamento		N.553 del 16/01/2020
Aggiornamento	N. 53 del 19/05/2022	N. 669 del 08.06.2022

4. Misure volte a ridurre il rischio di conflitto di interessi per la gestione del Fondo Unico (Legge Regionale n. 17 del 28/12/2004 e ss.mm.ii.) e del Fondo Sicilia (D. A. n. 17 del 17 Giugno 2019 e art. 3 della L. R. n. 17 del 16 Ottobre 2019) nonché di eventuali ulteriori fondi pubblici affidati in gestione.

“Fondo Unico”

Con riferimento all’operatività residuale a valere sul “Fondo Unico”, per la clientela che presenta una contestuale doppia esposizione, occorre valutare se ricorrono ipotesi di un possibile conflitto di interessi tra le operazioni di finanziamento su Fondi Propri a svantaggio delle operazioni a valere sul Fondo Unico per l’attività liquidatoria, ovvero per le valutazioni delle posizioni e le possibili assunzioni di decisioni in merito alla classificazione delle stesse o a modifiche di condizioni contrattualmente non rilevanti.

In relazione a quando precede, l’Area Crediti e l’Area Legale, in fasi di proposta, dovranno sottoporre al Consiglio di Amministrazione dettagliata informativa affinché quest’ultimo possa valutare motivatamente la sussistenza o meno del conflitto d’interessi e impartire, ove necessario, le relative istruzioni. (Delibera del C.d.A. n. 108 del 10/09/2018).

“Fondo Sicilia” e Fondi Extraregionali

Per una corretta gestione e amministrazione del Fondo Sicilia e/ dei fondi extraregionali, occorre certamente mitigare i potenziali rischi di interferenza tra i due ambiti operativi, cioè: la concessione su Fondi Propri e la concessione di finanziamenti relativi ai sopracitati Fondi.

Inoltre, in armonia con la normativa in materia di conflitto di interessi e con l’art. 47 del D. Lgs. 01/09/1993 n. 383 – T.U.B., sono nettamente separati gli Organi deliberanti competenti rispettivamente alla concessione dei finanziamenti sul Fondo Sicilia e Fondi extraregionali, cioè il Comitato Fondo Sicilia, e gli organi deliberanti competenti alla concessione dei finanziamenti sui Fondi Propri della Società (in base alle “deleghe di Poteri: Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale, Responsabile Area Crediti”).

In tali casi, l’IRFIS, dietro espressa indicazione della richiedente, previamente edotta sulla materia del suddetto conflitto, potrà valutare – nel rispetto della normativa interna in materia di crediti e di conflitto di interessi – la concessione di finanziamento con Fondi Propri.

In tutti i casi nei quali si può prospettare il rischio di un potenziale conflitto d’interessi, le strutture competenti dovranno sottoporre ai rispettivi organi deliberanti dettagliata informativa affinché quest’ultimi possano valutare motivatamente la sussistenza o meno del conflitto d’interessi e impartire, ove necessario, le relative istruzioni.

In particolare per il Fondo Sicilia, in coerenza con il Manuale operativo del Fondo Sicilia al punto 2.7, in sede di presentazione della domanda, gli Uffici dell’IRFIS preliminarmente rendono edotta l’impresa richiedente in materia di conflitto di interessi, specificando che in caso di operazioni che prevedano una quota a valere sul Fondo Sicilia ed altra quota su altra banca o ente creditizio, la richiedente stessa può liberamente indicare l’istituto finanziario cui richiedere l’eventuale finanziamento integrativo.

Aggiornamento	N.108 del 10/09/2018	N.508 del 09/10/2018
	N.90 del 27/11/2019	
Aggiornamento		N.553 del 16/01/2020
Aggiornamento	N. 53 del 19/05/2022	N. 669 del 08.06.2022

5. Altre situazioni di conflitto di interessi

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ulteriori situazioni in cui potrebbero verificarsi conflitti di interesse:

- Gestione delle risorse umane: in sede di valutazione - nel corso dello svolgimento del rapporto -del personale dipendente, potrebbe generarsi un conflitto ogni qualvolta il preposto alla valutazione sia legato ad una risorsa da un rapporto tale da influenzare la determinazione da assumere.
- Liberalità, spese di rappresentanza, omaggistica e sponsorizzazioni: nel processo di gestione delle liberalità, delle spese di rappresentanza, dell'omaggistica e delle sponsorizzazioni, il conflitto potrebbe sorgere qualora tra il titolare del potere decisionale ed il potenziale beneficiario vi siano dei rapporti tali da influenzare la determinazione da assumere.
- Gestione delle autorizzazioni all'acquisto: nel processo di acquisto di forniture di beni e servizi aziendali il detentore del potere delegato potrebbe essere in conflitto ogniqualvolta sia legato al fornitore da un rapporto tale da alterare la scelta da assumere.
- Incarichi a professionisti: nell'ambito del suddetto processo il conflitto d'interessi potrebbe ravvisarsi ogniqualvolta sussista un interesse ad affidare l'incarico ad un professionista piuttosto che ad un altro.

Nelle suddette ipotesi e in altre similari, nel rispetto dei principi di correttezza professionale ed imparzialità, a cui tutto il personale è chiamato ad attenersi, il dipendente in conflitto di interesse dovrà astenersi dalla attività di propria competenza, segnalando il caso al soggetto sovra-ordinato gerarchicamente che provvederà, per iscritto, ad assegnare l'attività ad altra risorsa.

Analogamente a quanto previsto nel precedente paragrafo, nel caso in cui il conflitto di interesse riguardi Responsabili di Aree e/o Uffici cui compete l'attività di validazione finale, gli stessi verranno sostituiti nella funzione secondo le regole definite nel documento Poteri di Firma.

Aggiornamento	N.108 del 10/09/2018	N.508 del 09/10/2018
	N.90 del 27/11/2019	
Aggiornamento		N.553 del 16/01/2020
Aggiornamento	N. 53 del 19/05/2022	N. 669 del 08.06.2022